



Regione Umbria

Assemblea legislativa

Servizio Valutazione delle politiche, Controllo e Co.Re.Com.

Il dirigente

Al Presidente della
Seconda Commissione consiliare
Valerio Mancini
SEDE

Oggetto: Atto n. 1447 - Verifica della Relazione tecnica ai sensi dei commi 2, 3 e 6 dell'art. 49 della l.r. 28 febbraio 2000, n. 13 "Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione Umbria"

In riferimento al provvedimento legislativo in oggetto, con nota prot. n. 20240005448 del 23/07/2024 lo scrivente Servizio ha evidenziato la necessità di emendare la norma finanziaria (art. 12, comma 3 della proposta di legge), tenendo conto delle disposizioni della l.r. 28 giugno 2024, n. 9 (Variazione al bilancio di previsione della Regione Umbria 2024-2026, ai sensi dell'articolo 41, comma 1 della l.r. n. 13/2000 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria)), con la quale è stato individuato un apposito accantonamento per dare copertura finanziaria alla proposta di legge, tramite le risorse stanziare nel "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti dai provvedimenti regionali in corso di approvazione", iscritto alla Missione 20, Programma 03, Titolo 1, del bilancio regionale 2024-2026.

Preso atto che nella seduta del 23 luglio 2024 la 2ª Commissione ha approvato l'emendamento prot. n. 20240005457 del 23/07/2024, con il quale viene modificata la norma finanziaria nei termini sopra descritti, esaminato l'atto così come emendato, si allega la relazione tecnica aggiornata (Allegato 1), verificata positivamente e vistata ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, commi 2, 3 e 6 della l.r. 13/2000 e smi.



Allegato 1

Relazione tecnica

L'articolo 1 si riferisce alle finalità della legge e prevede che la Regione, ispirandosi ai principi della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio immateriale di Parigi, riconosce e valorizza la tradizione delle infiorate artistiche, quale espressione del patrimonio culturale immateriale delle comunità residenti nel territorio regionale. Al comma 2 si prevede che la Regione promuove e sostiene le infiorate artistiche, nonché le iniziative connesse. La disposizione di cui al comma 1 ha carattere generale e risulta neutrale dal punto di vista finanziario. Anche la disposizione di cui al comma 2 va inquadrata come avente carattere generale, in quanto gli interventi per il sostegno delle infiorate artistiche sono dettagliati nel successivo articolo 3 della proposta di legge.

L'articolo 2, comma 1 stabilisce che la Regione predispone annualmente il calendario delle infiorate artistiche, contenente la denominazione, la data ed il luogo di svolgimento, materiali promozionali specifici, anche relativi alle iniziative connesse. La disposizione ha carattere ordinamentale e non determina nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. Infatti, le attività amministrative connesse alla predisposizione e alla pubblicazione del calendario possono essere svolte con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente. Il comma 2 prevede che i soggetti interessati all'inserimento nel calendario comunicano alla Regione le informazioni di dettaglio. La disposizione ha carattere ordinamentale, senza impatto finanziario. Il comma 3 dispone che il calendario è pubblicato in un apposita sezione del sito istituzionale della Regione e viene promosso anche attraverso le iniziative di promozione turistica e culturale della Regione. La disposizione ha natura ordinamentale e non genera nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, infatti l'attività legata alla pubblicazione del calendario nel sito istituzionale della Regione consiste nell'aggiornamento di una pagina web, che può essere effettuato con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente al pari di quanto attualmente avviene con il Calendario delle manifestazioni storiche di cui alla l.r. n. 16/2009 "Disciplina delle manifestazioni storiche" (<https://www.regione.umbria.it/cultura/manifestazioni-storiche>). La promozione del calendario nell'ambito delle attività di promozione della Regione può avvenire senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale, attraverso l'utilizzo del già esistente portale regionale "Umbria Tourism" (www.umbriatourism.it), che già contiene tutte le attrazioni iniziative turistiche e culturali o le attività che si svolgono durante l'anno nel territorio regionale; alcune infiorate artistiche sono già presenti all'interno del portale, l'inserimento delle restanti rappresenta quindi un ordinario aggiornamento delle informazioni presenti nel portale da svolgersi con le risorse umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.



L'articolo 3, al comma 1, stabilisce che la Regione concede annualmente contributi per l'organizzazione, la realizzazione e la promozione delle infiorate artistiche che abbiano una continuità di svolgimento di almeno cinque anni, prevedendo una premialità a quelle con origine più remota, maggiori dimensioni e continuità di svolgimento. Il comma 2 stabilisce invece che la Regione sostiene altre iniziative di contatto e condivisione con altri soggetti promotori delle infiorate artistiche in Italia e all'estero, nonché studi, pubblicazioni e materiali multimediali sulla tradizione delle infiorate artistiche. Le disposizioni generano oneri finanziari a carico del bilancio regionale di carattere non obbligatorio ed aventi natura discrezionale. Tenendo conto del fatto che, ai sensi dell'articolo 4 della proposta di legge, i criteri e le modalità per la concessione dei contributi sono stabiliti dalla Giunta regionale con proprio atto e che, sulla base delle informazioni reperibili in rete, le più importanti infiorate artistiche che si svolgono in Umbria sono quelle di Spello, Cannara, Torgiano, Città della Pieve e San Gemini, prevedendo un contributo medio di euro 5.000 per ogni manifestazione, è possibile ipoteticamente quantificare l'onere finanziario da destinare al sostegno all'organizzazione delle manifestazioni in euro 25.000, più ulteriori 5.000 per il sostegno delle altre iniziative promozionali, per un totale di 30.000 euro annui per gli anni 2024, 2025 e 2026.

L'articolo 4 stabilisce che la Giunta regionale approva, previo parere della Commissione competente, i criteri e le modalità per la concessione dei contributi e per la promozione ed il sostegno agli interventi di cui al comma 2 dell'art. 3. Si tratta di una norma di natura procedimentale, neutrale dal punto di vista finanziario.

L'articolo 5 è relativo alla norma finanziaria. Al comma 1 si autorizza la spesa di euro 30.000 per ciascuno degli esercizi finanziari 2024, 2025 e 2026, alla Missione 05 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali", Programma 02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio regionale di previsione 2024-2026. Il comma 2 individua la copertura finanziaria della spesa nel "Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti dai provvedimenti regionali in corso di approvazione", iscritto alla Missione 20, Programma 03, Titolo 1, del bilancio regionale 2024-2026, per 30.000,00 annui, autorizzando inoltre la Giunta regionale ad apportare le variazioni di bilancio che si rendano necessarie. Il comma 3 prevede infine che per gli esercizi successivi al 2026, gli oneri di cui alla presente legge sono quantificati e trovano copertura con legge annuale di bilancio, in ragione della natura non obbligatoria delle spese ed in modo da tenere conto del primo triennio di attuazione della legge per una eventuale rimodulazione delle autorizzazioni di spesa.



Regione Umbria

Assemblea legislativa

Servizio Valutazione delle politiche, Controllo e Co.Re.Com.

Il dirigente

Il prospetto che segue riepiloga gli oneri finanziari della proposta di legge per il triennio 2024-2026:

Articolo	Descrizione	Missione	Programma	Anno 2024	Anno 2025	Anno 2026
Art. 3	Interventi	05 "Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali"	02 "Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale"	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Totale oneri finanziari				30.000,00	30.000,00	30.000,00
Copertura finanziaria		20 "Fondi e accantonamenti"	03 "Altri fondi" (Fondo speciale per far fronte agli oneri derivanti dai provvedimenti regionali in corso di approvazione)	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Saldo netto da finanziare				-	-	-

Verificata positivamente, si appone il **VISTO**, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, commi 2, 3 e 6 della l.r. n. 13/2000 s.m.i..

A